

autorizza il cassiere a pagare le quote spettanti ai soci a titolo d'acconti pel loro contributo d' uva, i quali acconti vengono dal segretario iscritti nel libro maestro alla partita d'ogni socio.

### IX. — Conto finale e ripartizione degli utili.

§ 31. — Il ricavato dello smercio cumulativo, sì al minuto che all'ingrosso, dei prodotti dell' uva entra nella cassa sociale, e costituisce la rendita lorda.

§ 32. — Ultimata la vendita di tutti i prodotti dell' uva dell' annata, il presidente col concorso del segretario e del cassiere apparecchia il conto finale.

Se questa vendita non fu ultimata sino alla fine di giugno, il presidente col concorso del segretario e del cassiere, prepara nella prima metà di luglio il conto finale per que' prodotti che fino a quell'epoca furono venduti.

In base ai registri viene desunta l' entrata e l' uscita, e quindi la rendita netta ripartibile fra i soci.

Detraendo dalla tangente spettante ad ogni socio gli acconti già avuti e le eventuali anticipazioni percepite, residua la quota di ognuno.

§ 33. — Il Comitato esamina il conto finale e la ripartizione degli utili, ed espone l' uno e l' altro per otto giorni alla pubblica ispezione nella cantina sociale, coll' invito d' insinuare alla presidenza gli eventuali reclami entro otto giorni, scorsi i quali viene convocata l' Adunanza generale.

§ 34. — L' Adunanza generale approva il conto finale e la ripartizione degli utili, in conseguenza di che il presidente ordina al cassiere il pagamento della quota spettante ad ogni socio, da farsi entro i prossimi tre giorni.

§ 35. — Nel caso venissero portati per parte di qualche socio reclami in tempo utile, e tali da importare un' alterazione nel riparto degli utili, viene sospeso il pagamento delle quote e sottoposto il conto all' esame di due revisori nominati dall' Adunanza generale.

§ 36. — Nel caso poi insorgessero delle controversie in punto d' interesse fra un socio e la Società stessa, per motivi non contemplati dallo Statuto, e tali da poter alterare la ripartizione degli utili, viene egualmente sospeso il pagamento delle quote e sottoposta la questione al giudizio inappellabile di tre arbitri, da scegliersi uno dall' Adunanza generale, l' altro dal querelante ed il terzo dalla Rappresentanza comunale, e questo fra gli estranei alla Società.

§ 37. — Tanto i revisori quanto gli arbitri devono presentare il loro operato all' Adunanza generale convocata a nuova sessione otto giorni dopo la precedente; dopo la quale viene confermata o modificata la ripartizione, ed indi eseguito il pagamento delle quote ai singoli soci entro i tre giorni successivi.